



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 42 del 24/02/2021 – 19/03/2021 Udienza pubblica del 23/02/2021
Massima:	Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e personale – Proroga delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato – Esclusione del personale del ruolo sanitario – Lamentata disparità di trattamento, nonché violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni. Testo È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dell'art. 10, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020). Come da costante giurisprudenza della Corte, la disciplina dell'impiego pubblico regionale deve essere ricondotta all'ordinamento civile (di esclusiva competenza statale) solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti cioè al rapporto di lavoro già instaurato, mentre i profili pubblicistico-organizzativi, rientrano nell'ordinamento ed organizzazione amministrativa regionale e, quindi, appartengono alla competenza residuale della Regione (Cfr. sentenze n. 63 e 149/2012 – 339 e 77/2011 – 5, 77 e 126/2020 – 241/2018). Pertanto, le disposizioni regionali impugnate, disciplinando i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali, non intervengono nella materia dell'accesso al pubblico impiego regionale, costituendo esercizio della competenza legislativa provinciale in materia di organizzazione amministrativa del personale, vincolata solo «al rispetto dei limiti costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e dei principi di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 126 del 2020), pertanto, non sussiste alcuna lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in riferimento alla materia «ordinamento civile». . Non ha fondamento neanche la censura concernente la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, in riferimento all'art. 117, comma terzo,



	della Costituzione. Le disposizioni volte a vincolare temporalmente l'utilizzo di graduatorie già approvate costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando siano correlate a limiti alle assunzioni posti transitoriamente anche a carico delle Regioni (sentenze n. 5 del 2020 e n. 241 del 2018). Anche la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, riguardante il comma 2, dell'art. 10, nella parte in cui ha escluso dalla proroga delle graduatorie concorsuali ivi prevista il personale provinciale del ruolo sanitario, non è fondata. La disposizione impugnata risulta sorretta da una ratio pienamente giustificabile, consistente nell'esigenza – avvertita in generale anche dal legislatore statale – che l'assunzione di personale del ruolo sanitario, per il quale è ancora più necessario non «pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale (sentenza n. 241 del 2018)» (sentenza n. 77 del 2020), non avvenga dopo un lasso di tempo troppo distante dall'espletamento della procedura concorsuale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 10, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12. Parametri costituzionali artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

